



S E N T E N Z A N . 1 8 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73757

P R O P O S T O D A

NATALE Filomena, nata il 2 gennaio 1965 ad Alife (CE) ed ivi residente in via Santi Settefrati n° 15, codice fiscale NTLFMN65A42A200L, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lista e Pasquale Lista (entrambi del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliata a Santa Maria Capua Vetere in viale del Consiglio d'Europa n° 6 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 3 novembre 2022 Filomena Natale ha evidenziato che suo marito Francesco Di Stadio, già militare nell'Arma dei Carabinieri, era deceduto il 29 settembre 2014 in conseguenza di una patologia interdependente rispetto all'ipertensione arteriosa di cui gli era stata

riconosciuta la dipendenza da causa di servizio; e ha lamentato che non le era stata attribuita la reversibilità della pensione privilegiata, nonostante un'istanza da lei presentata il 13 febbraio 2015.

Perciò l'odierna ricorrente ha domandato il riconoscimento di tale pensione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui lei aveva presentato quell'istanza amministrativa.

2. Poi, dopo due rinvii d'ufficio, con comparsa depositata il 6 marzo 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando che alla Natale era stata attribuita la reversibilità della pensione privilegiata a decorrere dal 1° ottobre 2014 e che, nel settembre 2023, le erano stati altresì erogati i conseguenti arretrati.

3. Infine, all'udienza del 18 marzo 2024, la causa è stata discussa esclusivamente dal difensore dell'INPS e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

4. L'assenza di doglianze attoree riguardo a quanto prospettato e documentato dall'INPS, il quale ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea addirittura dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui era deceduto il coniuge della Natale, cioè in maniera più favorevole rispetto alla postulazione attorea, induce a reputare cessata la materia del contendere.

Inoltre tale sopravvenuta cessazione rende inutile applicare quanto sancito dal secondo comma dell'art. 181 c.p.c., in riferimento all'omessa comparizione della parte attrice all'udienza di discussione.

5. La soccombenza dell'INPS ed il suo notevolissimo ritardo nell'attribuire alla Natale la pensione *de qua*, rispetto all'istanza presentata il 13 febbraio 2015, rende inevitabile la condanna dell'INPS stesso al pagamento delle spese di lite: le

quali, alla luce dell'entità degli arretrati erogati all'odierna ricorrente, ben superiori ai centomila euro lordi, devono liquidarsi in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73757, proposto da Filomena NATALE contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna l'INPS a pagare a Filomena Natale le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 28.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli